

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 febbraio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 21.

Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i consiglieri cessati dal mandato Pag. 8

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 22.

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2004, n. 19.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano» . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° luglio 2004, n. 21.

Modifiche al regolamento sulle sanzioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 luglio 2004, n. 22.

Modifiche del regolamento d'esecuzione relativo all'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 luglio 2004, n. 23.

Regolamento relativo alla perdita della sede di titolarità del personale docente Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 giugno 2004, n. 0221/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli ulteriori finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 giugno 2004, n. 0222/Pres.

Regolamento per l'attuazione delle spese dirette di competenza della direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà per l'acquisto e la realizzazione di opere librerie e multimediali. Approvazione Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 giugno 2004, n. 0224/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione a comuni e aziende municipalizzate dei contributi previsti dall'art. 4, commi 30, 31 e 32 della legge regionale n. 1/2004 per l'acquisto di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654. Approvazione Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (legge finanziaria per l'anno 2003) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificato dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34 Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 59/R.

Regolamento di esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72) Pag. 22

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2004, n. 28.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2004, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 30.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 31.

Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 32.

Misure di sostegno all'associazionismo intercomunale. Pag. 28

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 28.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:

a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'art. 32 della Costituzione;

b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;

c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;

d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti;

e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;

f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge n. 36/2001.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre:

a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.

4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;

b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

i) obiettivi di qualità:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'art. 5, comma 2;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;

l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);

m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera *d)* e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;

n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

Capo II

AUDIZIONE TECNICA

Art. 4.

Audizione tecnica

1. È attivata l'audizione tecnica regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla presente legge, nonché di provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti. L'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'audizione sono definite con determinazione del responsabile della struttura regionale competente.

2. Partecipano all'audizione tecnica, secondo la specificità dei temi:

a) l'ARPA;

b) il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;

c) la società gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, ivi compresa l'autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati e dalle associazioni ambientaliste individuata in base all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni.

3. Le attività di audizione e consultazione tecnica funzionali all'esercizio delle competenze regionali di cui all'art. 5 e quelle di raccordo con gli enti locali territoriali sono garantite dalla giunta regionale tramite la struttura regionale competente.

Capo III

COMPETENZE

Art. 5.

Competenze, della Regione

1. Le competenze della Regione sono:

a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e, gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l'individuazione di aree sensibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* e le misure di cautela da adottarsi in esse;

b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo criteri di compatibilità ambientale;

c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico, sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, di cui all'art. 2, comma 1, del d.m. industria, commercio e artigianato 22 dicembre 2000, verificando il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* della convenzione approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 (Concessione alla società «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.» delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale);

d) disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui agli articoli 8 e 9, su proposta dell'ARPA;

e) garantire, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a disposizione delle province; tale realizzazione avviene in termini coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in raccordo con il catasto

nazionale; a tale fine le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA; copia delle autorizzazioni relative ai soli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, è altresì trasmessa al CORECOM;

f) definire la misura degli oneri di cui all'art. 14 e le modalità di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative;

g) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti;

h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'ARPA;

i) esprimere, con il supporto dell'ARPA, sentite le province e su proposta del CORECOM ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *a)*, numero 1), della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni), il parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).

2. La giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in vigore dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 36/2001, nelle materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare competente. In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa nazionale.

3. In attesa della definizione delle procedure autorizzative di cui al comma 1, lettera *g)*, restano invariate le procedure autorizzative per la costruzione e la gestione degli elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica fino a centocinquanta chilovolt di cui all'art. 66 della legge regionale n. 44/2000 e disciplinate dalla legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt).

4. Il Presidente della giunta regionale emana provvedimenti di diffida, di disattivazione degli elettrodotti o di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3.

Art. 6.

Competenze delle province

1. Le province, in armonia con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e alla legge n. 36/2001, provvedono a:

a) adottare i piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 36/2001, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione;

b) verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento;

c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 10, comma 5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'art. 57 del decreto legislativo n. 112/1998, anche supportando i comuni nella loro attività di progettazione specifica;

d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione delle linee guida regionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*;

e) esercitare il potere sostitutivo, secondo i principi di cui all'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), decorso un congruo termine e previa diffida, nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)* e nell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *f)*.

Art. 7.

Competenze dei comuni

1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/1998, alla legge n. 36/2001 e al decreto legislativo n. 259/2003, provvedono a:

a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9, specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le province e nel rispetto dei criteri regionali e dei parametri tecnici fissati dalle norme statali vigenti;

b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali regionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

c) adottare il regolamento comunale di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, trasmettendone copia alla provincia competente ed ai comuni limitrofi;

d) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura fissata nel fatto di cui all'art. 5, comma 2, anche sulla base del parere tecnico preventivo dell'ARPA di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) e dei programmi localizzativi di cui all'art. 8, comma 1, per gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con provvedimento unico, sono condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale;

e) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'art. 10, commi 1 e 2;

f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di disattivazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera d), ai sensi dell'art. 16.

2. Per l'adozione del regolamento di cui al comma 1, lettera c), i comuni assicurano l'informazione, possono promuovere audizioni pubbliche e pubblicizzano l'esito dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), tramite l'albo pretorio.

Capo IV

ATTIVITÀ E MEZZI DI TUTELA

Art. 8.

Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione

1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all'art. 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente.

2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante l'esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.

3. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla normativa vigente il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell'ARPA, fatte salve le sanzioni previste all'art. 16. Gli oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori.

4. In caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.

5. Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni.

6. Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento. La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere dell'ARPA, sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti.

7. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di risanamento è formulato dalla provincia su proposta dell'ARPA e dei comuni, sentiti gli enti interessati ed acquisito il preventivo parere degli organi tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle telecomunicazioni. Le azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.

8. In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del piano, dei sistemi radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissioni di dati, a causa dell'inerzia o inottemperanza dei gestori, la provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi impianti, e ne dà comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9.

Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche

1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, in armonia con quanto disposto all'art. 55 del decreto legislativo n. 112/1998, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti nonnativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi di compatibilità ambientale per l'espressione del parere di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di competenza statale, è oggetto di consultazione con il GRTN, e di concertazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c) della legge n. 36/2001.

3. Le proposte di piano di risanamento, di cui all'art. 9, comma 3 della legge n. 36/2001, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.

4. Ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 36/2001, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite alle aree sensibili così come definite all'art. 3, comma 1, lettera a).

5. Secondo le previsioni dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 36/2001, nei casi di inerzia oppure inadempienza da parte dei gestori, interviene in via sostitutiva la Regione, che si avvale dell'ARPA sulla base di un programma di priorità che evidenzia le situazioni critiche di cui al comma 4.

6. Il mancato risanamento, secondo le prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, a causa dell'inerzia o inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale, comporta la disattivazione dei suddetti impianti con provvedimento della giunta regionale, su segnalazione dell'ARPA, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità.

Art. 10.

Vigilanza e controlli

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'art. 38 della legge regionale n. 44/2000.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autoritativi;

b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'art. 13 e il controllo a campione degli stessi.

3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

5. La provincia, anche avvalendosi dell'ARPA, ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra, gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonché all'attuazione dei piani di risanamento.

Art. 11.

Rapporto e osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico

1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), l'ARPA redige un rapporto annuale, da presentare alla Regione e alla provincia, contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale.

2. È istituito l'osservatorio regionale sulle sorgenti di campo elettromagnetico, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite dalla giunta regionale.

3. L'Osservatorio regionale ha il compito di raccogliere e sistematizzare le informazioni ed i rapporti curati dal sistema delle agenzie per la protezione ambientale a livello nazionale e regionale anche provvedendo alla loro diffusione attraverso i mezzi di cui all'art. 17, comma 4.

Art. 12.

Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione

1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 13.

Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici

1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all'amministrazione comunale la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione.

2. L'atto di regolamentazione di cui all'art. 5, comma 2, definisce modalità e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso l'installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto dei valori alla luce della normativa vigente.

Art. 14.

Oneri autorizzativi e di controllo

1. I gestori o i proprietari, degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle, attività tecniche ed amministrative di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell'ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui all'art. 5, comma 2.

2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento.

3. Con deliberazione della giunta regionale è determinata l'eventuale variazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1.

4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla giunta regionale.

Art. 15.

Prescrizioni e incentivi

1. I comuni, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbano e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodiffusione, possono prevedere, nel regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici espressamente individuati.

2. Le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione ed elettrodotti che non presentano, per dimensioni, caratteristiche ed emissioni; un impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici del territorio e che propongono soluzioni tecniche, tecnologiche, morfologiche e gestionali di tipo innovativo, beneficiario di modalità autorizzative e di condizioni di installazione agevolate disciplinate nell'atto di cui all'art. 5, comma 2,

3. Gli strumenti di gestione delle aree protette di cui alla legge 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) da ultimo modificata dalla legge regionale 14 novembre 2001, n. 25, prevedono specifica regolamentazione dell'installazione degli impianti di cui al comma 1 e degli elettrodotti, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 16.

Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 3 o all'art. 7, comma 1, lettera d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'art. 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da tremamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'art. 8 e dall'art. 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.

3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a, cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.

4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'art. 12, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge sono destinate, per il corrispondente importo annuo, le risorse derivanti dalle assegnazioni a favore delle regioni, di cui all'art. 9, comma 5, e all'art. 17 della legge n. 36/2001 e agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nonché le risorse derivanti dai provvedimenti nazionali che disciplinano l'utilizzo dei proventi del sistema di telefonia mobile universale (UMTS).

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono iscritte nell'Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2004.

3. Per l'attuazione della presente legge è previsto, per l'anno 2005, nella UPB 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti direzione titolo I Spese correnti) un'incremento della spesa, pari ad euro 250.000,00, e nella UPB 22992 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo II Spese di investimento) un incremento della spesa pari ad euro 400.000,00, cui si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci titolo I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze bilanci titolo II spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

4. Al fine di garantire la diffusione dell'informazione sulle attività oggetto della presente legge e del rapporto di cui all'art. 11, per l'anno 2005, ci si avvale delle risorse di cui all'UPB 22011 (Tutela ambientale gestione rifiuti prevenzione risanamento ambientale titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Art. 18.

Norme transitorie

1. I gestori oppure i proprietari degli impianti in esercizio provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo ivi previsto, possono proseguire l'esercizio attuale degli impianti; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all'art. 16.

3. Fatte salve le competenze attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7, rimane in vigore il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 1/R (Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di telecomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6), per quanto applicabile, fino all'emanazione di tutte le direttive dell'atto di indirizzo e regolamentazione di cui all'art. 5, comma 2.

4. In fase di prima attuazione, nelle more dell'adozione delle misure organizzative di riordino delle strutture regionali e di adeguamento della struttura competente per l'ambiente in materia di rischio tecnologico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la giunta regionale garantisce l'esercizio delle competenze di cui all'art. 5, tramite il settore regionale competente in materia di rischi industriali.

5. Nell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, la struttura regionale competente si avvale delle audizioni tecniche di cui all'art. 4 e dell'ARPA che garantisce i necessari supporti tecnici.

Art. 19.

Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 44/2000

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 44/2000, è aggiunta in fine la seguente:

«e-bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della, regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell'ARPA.».

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni);

b) la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (modificata della legge regionale n. 6/1989).

Art. 21.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2004

ENZO GHIGO

04R0501

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1992, N. 16 (DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO).

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1992, è sostituito dal seguente:

«2. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 3.

1. L'art. 6 della legge regionale n. 16/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. *Borse di studio.* — 1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

2. Agli studenti risultati idonei è garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla giunta regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all'atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla giunta regionale.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 16/1992 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (*Importo e modalità di erogazione delle borse di studio*). —

1. La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio nonché la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell'anno precedente.

2. L'erogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dell'importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con l'amministrazione regionale.

3. Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono un'apertura di credito pari all'importo della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.

4. Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla giunta regionale per l'erogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente l'intero importo della borsa.

5. Per gli anni successivi al primo, sono versati: quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.

6. Successivamente all'accreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione dell'eventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.

7. Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l'intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato all'importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.

8. Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l'erogazione della borsa devono restituire l'eventuale importo prelevato.

9. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati..

Art. 5.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 16/1992 è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (*Borse di studio per la mobilità internazionale*). — 1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l'amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'art. 6.

2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi.

3. La giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonché l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. L'erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla giunta regionale mediante il versamento dell'importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2.».

Art. 6.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/1992, sono aggiunte, infine, le parole: secondo le modalità di cui all'art. 6-bis, comma 1.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 16/1992, le parole ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 sono soppresse.

TITOLO II

NORMA TRANSITORIA SOSPENSIVA

Art. 8.

1. Le modalità di erogazione delle borse di studio di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono attivate a partire dall'anno accademico successivo alla data di sottoscrizione delle convenzioni con gli istituti di cui all'art. 4, e comunque compatibilmente con le scadenze previste dall'ente per la pubblicazione dei bandi. Fino a quel momento la materia delle borse di studio continua ad essere regolata dagli articoli 6 e 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2004

ENZO GHIGO

04R0502

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 21.

Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i consiglieri cessati dal mandato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai consiglieri regionali cessati dal mandato è riconosciuto il titolo di consigliere regionale seguito dall'indicazione della legislatura o delle legislature in cui hanno esercitato il mandato.

2. Al fine di poter espletare l'attività istituzionale sono riconosciute ai consiglieri regionali cessati dal mandato le tutele e le prerogative dei consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di consiglieri che non esercitano il mandato attivo (...). Può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio tra la residenza e la sede del consiglio regionale o altre località del territorio nazionale al fine di poter partecipare ad attività istituzionali connesse al loro *Status*.

3. L'ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 nell'ambito delle disponibilità del bilancio del consiglio regionale.

Art. 2.

Rapporti della «associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del consiglio regionale del Piemonte» con gli organi regionali

1. La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dall'associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del consiglio regionale del Piemonte, di seguito denominato Associazione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 65 (Riconoscimento dell'associazione fra consiglieri regionali già facenti parte dal consiglio regionale del Piemonte).

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta, regionale possono chiedere la collaborazione dell'associazione per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico) e sue successive modificazioni.

Art. 3.

Istituzione dell'archivio dei consiglieri regionali cessati dal mandato

1. È istituito, presso la biblioteca del consiglio regionale del Piemonte, l'archivio dei consiglieri regionali cessati dal mandato.

2. L'archivio, di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai consiglieri regionali cessati dal mandato.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento dell'archivio.

1. La gestione, l'organizzazione e le regole di consultazione dell'archivio dei consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposito regolamento dall'ufficio di Presidenza del consiglio regionale del Piemonte, su proposta della commissione di vigilanza della biblioteca, prevista dall'art. 20 del regolamento interno del consiglio regionale.

2. I documenti di cui all'art. 3, comma 2, possono essere conferiti all'Archivio sotto forma di fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.

3. Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro famigliari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.

Art. 5.

Interventi dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale garantisce, attraverso apposita struttura, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'associazione e fornisce alla stessa una sede adeguata.

2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento all'art. 1, comma 2, altresì l'attività istituzionale dei consiglieri regionali cessati dal mandato, e tiene aggiornato l'albo di tutti i consiglieri regionali già facenti parte dell'assemblea regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge, della Regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2004

ENZO GHIGO

04R0503

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 22.

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.

(Pubblicata nel 3° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

REFERENDUM POPOLARE AI SENSI DELL'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

Disposizioni generali

1. A norma dell'art. 123, comma 2, della Costituzione, le leggi di revisione dello Statuto regionale sono approvate dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su identico testo.

2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il presidente del consiglio regionale, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con l'intestazione: «Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'art. 123 della costituzione, seguita dal titolo della legge, completata con, l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge è inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell'art. 123, comma 3, della costituzione.

3. La legge di cui al comma 2 è inserita nel *Bollettino ufficiale* della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

4. I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorrono dalla data della pubblicazione.

5. Il *Bollettino ufficiale* contenente la pubblicazione di cui al comma 2 è immediatamente trasmesso al Governo.

Art. 2.

Richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum di cui all'art. 123, comma 3, della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale e la data ed il numero del *Bollettino ufficiale* della Regione sul quale è stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo, della legge), approvata dal consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione numero ... del ...?».

3. Il quesito non è corredato da alcun altro elemento di illustrazione.

Art. 3.

Decorrenza dei termini e mancata richiesta di referendum

1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 1 non vengono presentate richieste di *referendum*, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo ai sensi dell'art. 123, comma 2, della Costituzione, il Presidente della regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: «Il consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte».

Capo II

RICHIESTA PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO
DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE

Art. 4.

Modalità di esercizio dell'iniziativa referendaria

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'art. 1, almeno tre elettori del Piemonte, che assumono la qualità di promotori, depositano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, di seguito denominato ufficio di presidenza, la richiesta di *referendum*, secondo le modalità previste dall'art. 2.

2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione. L'iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale alla richiesta, sottoscritta dagli interessati ed autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di *referendum*.

3. Un funzionario delegato dall'ufficio di presidenza redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai promotori e dal funzionario delegato, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.

4. L'ufficio di presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il consiglio regionale e dispone l'immediata pubblicazione del verbale nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 5.

Procedimento di verifica della richiesta

1. Entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficio di presidenza verifica la ricevibilità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'ufficio di presidenza ne dà notizia ai promotori cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'ufficio di presidenza decide sulla ricevibilità della richiesta.

3. Se la richiesta di *referendum* è ritenuta irricevibile, essa è dichiarata improcedibile. L'ufficio di presidenza ne dà comunicazione immediata al consiglio regionale, ai promotori di cui all'art. 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'art. 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Se la richiesta di *referendum* è ritenuta ricevibile, l'ufficio di presidenza ne dà comunicazione immediata al consiglio regionale e ai promotori di cui all'art. 4, comma 1, perché procedano alla raccolta delle firme. L'ufficio di presidenza dispone l'immediata pubblicazione della decisione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di *referendum* devono essere usati fogli di carta semplice di dimensioni uguale a quelli della carta bollata.

2. All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al *referendum*, nella formula e con le indicazioni prescritte dall'art. 2. Gli elettori proponenti apporranno la propria firma in calce al quesito stampato, dopo che il funzionario delegato entro cinque giorni dalla presentazione, avrà provveduto a vidimare ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.

3. Per le modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di *referendum*, nonché l'entità e le modalità per il rimborso, delle relative spese si applica quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4. (Iniziativa popolare e degli Enti locali e *referendum* abrogativo e consultivo) e dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni. Sono nulle le firme raccolte sui fogli non vidimati.

4. I fogli contenenti le firme, nonché i certificati elettorali dei sottoscrittori devono pervenire all'ufficio di presidenza entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'art. 1, comma 3.

5. Un funzionario delegato dell'ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito delle firme da parte dei tre promotori di cui all'art. 4, comma 1, e della data relativa. Nel verbale deve essere indicato, su, dichiarazione dei promotori stessi, il numero delle firme raccolte.

Art. 7.

Procedimento di verifica di regolarità della richiesta

1. L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all'art. 6, sentita la commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di *referendum*, di cui all'art. 4 della legge regionale, 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali, e di *referendum*), verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell'ufficio di presidenza, da comunicare ai promotori di cui all'art. 4, comma 1.

3. Se la richiesta di *referendum* è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile. L'ufficio di presidenza ne dà comunicazione immediata al consiglio regionale, ai promotori di cui all'art. 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'art. 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: «Il consiglio regionale ha approvato; la richiesta di *referendum* presentata in, data ... è stata dichiarata irregolare dall'ufficio di presidenza, con atto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione in data ... il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione Piemonte».

5. Se la richiesta di *referendum* è ritenuta regolare, l'ufficio di presidenza ne dà comunicazione immediata al consiglio regionale, ai promotori di cui all'art. 4, comma 1, ed al presidente della regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale*, ad indire il *referendum*, ai sensi dell'art. 10.

Capo III

RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN QUINTO
DEI CONSIGLIERI

Art. 8.

Presentazione della richiesta

1. Qualora la richiesta di *referendum* di cui all'art. 1, sia presentata da almeno un quinto dei componenti il consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal segretario generale del consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica.

2. Alla richiesta, presentata secondo le modalità previste dall'art. 2, deve accompagnarsi la designazione di un incaricato come delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta è depositata all'ufficio di presidenza.

3. Il segretario generale redige apposito verbale, facente, fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dal delegato e dal segretario generale, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. Della designazione del delegato è dato conto nel verbale.

4. Il segretario generale, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e contenente il quesito referendario, all'ufficio di presidenza che ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. L'ufficio di presidenza informa tempestivamente della presentazione della richiesta il consiglio regionale.

Art. 9.

Procedimento di verifica di regolarità della richiesta

1. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all'art. 8 comma 3, l'ufficio di presidenza, sentita, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1990, la commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di *referendum*, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'ufficio di presidenza ne dà notizia al delegato di cui all'art. 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'ufficio di presidenza decide sulla regolarità della richiesta.

3. Se la richiesta di *referendum* è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L'ufficio di presidenza ne dà comunicazione immediata al consiglio regionale, al delegato di cui all'art. 8, comma 2, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: «Il consiglio regionale ha approvato; la richiesta di *referendum* presentata in data è stata dichiarata irregolare dall'ufficio di presidenza, con atto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione in data; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte».

5. Se la richiesta di *referendum* è ritenuta regolare, l'ufficio di presidenza ne dà comunicazione immediata al consiglio regionale e al presidente della regione, che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* ad indire il *referendum*, ai sensi dell'art. 10.

Capo IV

CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI, PROCEDIMENTO ELETTORALE PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 10.

Indizione del referendum

1. La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

2. Per il procedimento elettorale relativo al *referendum* consultivo si osservano le norme di cui agli articoli 22, comma 1, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/1973.

3. A fini informativi, l'ufficio di presidenza predispone ed invia a ciascun nucleo familiare residente nel territorio della Regione, congiuntamente all'avviso di convocazione, una spiegazione breve ed oggettiva del quesito referendario, indicando le conseguenze che deriverebbero sul piano legislativo a seconda dell'esito positivo o negativo della consultazione.

Art. 11.

Ulteriori norme in materia di procedimento elettorale

1. Al *referendum* consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del consiglio regionale.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum* così come determinato dall'art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì» - «No».

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 12.

Proclamazione dei risultati

1. L'ufficio regionale, per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.

2. Nel caso in cui le risposte «No» costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «Sì», la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal *referendum*. Il presidente della regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell'ufficio regionale per il *referendum*, cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal *referendum* decade.

3. Nel caso in cui le risposte «Sì» costituiscano la maggioranza dei voti validi, il presidente della regione, in base al verbale che gli è stato trasmesso dall'ufficio regionale per il *referendum*, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: «Il *referendum* svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte».

Capo V

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 13.

Questione di legittimità costituzionale. Sospensione dei termini

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all'art. 1, comma 4, è sospeso e riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della decisione della Corte costituzionale.

2. Sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della decisione della Corte costituzionale è preclusa ogni attività ed operazione referendaria.

3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di *referendum*, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione, conservano validità solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.

4. Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e comunicazione al consiglio regionale e ai promotori del *referendum*.

Art. 14.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale

1. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, il consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte.

2. Qualora il consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti, da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'art. 1. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di revisione dello Statuto della Regione Piemonte, nel caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale, i termini del procedimento per il *referendum* già indetto riprendono a decorrere dal giorno successivo alla prima seduta del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 ottobre 2004

p. GHIGO

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

04R0645

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2004, n. 19.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 13 luglio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 7 giugno 2004, n. 2035;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la denominazione di cui al n. 18 è così sostituita:
«18. Cultura e intendenza scolastica ladina»;
- b) le competenze indicate nella prima, nella terzultima e nella penultima lineetta del punto 35.2. sono soppresse;
- c) dopo il punto 35.3. è inserito l'ufficio 35.4. con la denominazione e le competenze seguenti:
«35.4. Ufficio aree produttive;
assegnazione delle aree produttive;
provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree produttive;
miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 giugno 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004, registro n. 1, foglio n. 14.

04R0718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° luglio 2004, n. 21.

Modifiche al regolamento sulle sanzioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 27 luglio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 giugno 2004, n. 2261;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, recante «Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9».

1. All'allegato A del decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, è aggiunto il seguente capoverso:

legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 - art. 14 (sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° luglio 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2004 registro n. 1, foglio n. 15.

04R0719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 luglio 2004, n. 22.

Modifiche del regolamento d'esecuzione relativo all'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 agosto 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 giugno 2004, n. 2256;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è così sostituito:

«2. I corsi di prima formazione comprendono:

- a) un corso d'arrampicata sportiva della durata complessiva di sei giorni;
- b) un corso d'alpinismo su roccia della durata di quattordici giorni, più sei giorni di valutazione;
- c) un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di quattordici giorni, più due giorni di valutazione;

d) un corso di cascate di ghiaccio della durata complessiva di tre giorni;

e) un corso di tecnica di sci della durata complessiva di tre giorni;

f) un corso di scialpinismo della durata di quattordici giorni, più sei giorni di valutazione;

g) un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni;

h) un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di quattordici giorni, più sei giorni di valutazione.».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è così sostituito:

«3. I corsi si sviluppano in un arco di due anni e si articolano secondo il seguente ordine:

a) nel primo anno si svolgono il corso di arrampicata sportiva, il corso di alpinismo su roccia nonché il corso di teoria e di studio delle valanghe;

b) nel secondo anno il corso di cascata su ghiaccio, il corso di tecnica dello sci, il corso di scialpinismo, il corso di soccorso su roccia e ghiaccio ed il corso di alpinismo su ghiaccio.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 sono inseriti i commi 4, 5 e 6:

«4. La mancata frequenza di un corso è consentita solo per cause di forza maggiore o per giustificati motivi. La domanda, corredata della documentazione giustificativa, va inoltrata all'ufficio provinciale competente in materia di turismo.

5. È consentito un solo rinvio giustificato della frequenza di un corso di cui al comma 2 al ciclo immediatamente successivo.

6. Il candidato che ha riportato una valutazione negativa al termine di un corso è ammesso a ripetere un'unica volta il relativo esame nel ciclo di corsi successivo. La valutazione negativa riportata in un corso non impedisce l'ammissione al corso successivo.

Art. 3.

1. Dopo l'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è inserito il seguente art. 2-bis:

«2-bis. (Corso di arrampicata sportiva). — 1. Con il corso di arrampicata sportiva si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) migliorare le proprie personali nell'arrampicata sportiva su strutture artificiali in palestre coperte e su falesie all'aperto;

b) imparare le relative tecniche di sicurezza;

c) acquisire padronanza nella didattica in questa disciplina nell'ambito dei corsi previsti su strutture artificiali in palestre coperte e su falesie all'aperto;

d) apprendere nozioni di equipaggiamento ed attrezzatura;

e) esercitarsi nell'infissione dei diversi tipi d'ancoraggi di sicurezza in falesia;

f) esercitarsi nella tracciatura di itinerari d'arrampicata su strutture artificiali in palestre coperte;

g) conoscere i possibili pericoli d'incidente in questa disciplina.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 4 decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è così sostituito:

«2. La parte pratica del corso comprende:

a) istruzione pratica per la tenuta di corsi di formazione base su roccia, per ascensioni prive di segnalazioni sul tracciato e sui sentieri d'accesso, organizzazione della cordata, tecnica di arrampicata libera, uso della corda;

b) conduzione di persone su sentieri privi di segnalazioni, su vie ferrate e percorsi su roccia con difficoltà fino al sesto grado;

c) soccorso alpino nonché elisoccorso improvvisato incluso bivacco.».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 4 decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è inserito il seguente art. 4-bis:

«4-bis. (Corso di arrampicata su cascata di ghiaccio). — 1. Con il corso di arrampicata su cascata di ghiaccio si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) migliorare le proprie capacità nell'arrampicata sulle cascate di ghiaccio;

b) imparare le relative tecniche di sicurezza;

c) esercitarsi ad accompagnare i clienti;

d) acquisire padronanza didattica in questa disciplina;

e) apprendere nozioni d'equipaggiamento e di attrezzatura;

f) conoscere i possibili pericoli d'incidente in questa disciplina.».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 4-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è inserito il seguente art. 4-ter:

«4-ter. (Corso di tecnica dello sci). — 1. Con il corso di tecnica dello sci si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) migliorare le capacità personali nella tecnica dello sci su pista e fuori pista;

b) apprendere ed essere in grado d'impartire indicazioni mirate ai clienti riguardo le tecniche di discesa in neve fresca;

c) apprendere esercizi corrispondenti;

d) acquisire conoscenze e tecniche nella preparazione di escursioni scialpinistiche.».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è inserito il seguente art. 5-bis:

«5-bis. (Corso di soccorso su roccia e ghiaccio). — 1. Con il corso di soccorso su roccia e ghiaccio si intende consentire alle partecipanti ed ai partecipanti di:

a) apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso alpino coordinato su roccia;

b) apprendere le tecniche ed i metodi del soccorso alpino coordinato su ghiaccio;

c) essere in grado di collaborare nell'esecuzione di un elisoccorso coordinato;

d) acquisire padronanza didattica nei corsi di soccorso alpino organizzato.».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è così sostituito:

«1. Il corso di promozione ha la durata di sette giorni più tre giorni di valutazione. Il programma consiste nella ricapitolazione dei contenuti più significativi dei corsi di prima formazione con particolare attenzione dedicata all'accompagnamento dei clienti ed allo svolgimento di lezioni di alpinismo. Sono ammessi al corso di promozione aspiranti guide che risultino iscritti all'albo da almeno un anno.».

Art. 9.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

«2. La parte pratica del corso di promozione comprende:

a) esecuzione di una prova attitudinale in una gita scialpinistica;

b) esecuzione di una prova attitudinale su una via di ghiaccio;

c) esecuzione di una prova attitudinale su una via di roccia;

d) acquisizione della disciplina del canyoning.

3. La parte teorica del corso di promozione comprende:

a) conoscenza delle diverse associazioni di guida alpina;

b) conoscenza e tecniche volte allo sviluppo della personalità;

c) miglioramento delle tecniche di comunicazione;

d) conoscenza del regime fiscale vigente per le guide alpine;

e) conoscenza del profilo assicurativo della guida alpina;

f) conoscenza del mercato del lavoro e delle prospettive professionali per le guide alpine;

g) conoscenza dei rischi per la salute e dei pericoli di incidente legati alla professione.».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, è così sostituito:

«1. Il finanziamento dei corsi di cui all'art. 8 della legge è a totale o parziale carico del bilancio provinciale. La giunta provinciale determina l'ammontare della compartecipazione dei candidati, che provvedono al versamento della relativa quota direttamente all'incaricato della formazione. L'ammontare della quota di compartecipazione per ogni settimana di corso non può in ogni caso superare la metà della tariffa giornaliera minima vigente per le guide alpine.».

Art. 11.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, sono così sostituiti:

«2. La domanda di ammissione alla prova attitudinale per i corsi di prima formazione e all'esame, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

- a) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
- b) relazione sull'attività alpinistica svolta.

3. La domanda di ammissione al corso di promozione, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

- a) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
- b) certificato d'iscrizione all'albo professionale degli aspiranti guide.

4. La domanda di ammissione al corso di aggiornamento, recante la data di nascita e la residenza, deve essere corredata da:

- a) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica, rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
- b) certificato sulla posizione nell'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 luglio 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2004,
registro n. 1, foglio n. 16.

04R0720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 luglio 2004, n. 23.

Regolamento relativo alla perdita della sede di titolarità del personale docente.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 10 agosto 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 giugno 2004, n. 2164;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la perdita della sede di titolarità del personale docente, in attuazione dell'art. 13 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12.

Art. 2.

Perdita della sede di titolarità

1. Il personale docente di ruolo comandato o utilizzato presso la provincia o enti da essa dipendenti, presso l'amministrazione scolastica o gli istituti pedagogici mantiene la propria sede di titolarità per la durata massima di un anno scolastico, qualora non sia diversamente previsto dai contratti collettivi provinciali sulla mobilità, tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto dell'alunno e dell'alunna alla continuità didattica.

2. In caso di comprovata necessità da parte degli enti e delle istituzioni di cui al comma 1, la giunta provinciale può deliberare la permanenza del personale comandato o utilizzato oltre al termine di cui al comma 1, con mantenimento della sede di titolarità.

3. Il personale docente di ruolo destinato ad altra amministrazione, comprese le scuole e le istituzioni educative e culturali all'estero, mantiene la propria sede di titolarità per la durata massima prevista dal comma 1.

4. Decorso il periodo di cui ai commi 1 e 2, l'intendente scolastico o la intendente scolastica dispone il collocamento fuori ruolo.

5. La sede di titolarità del personale collocato fuori ruolo è considerata vacante a tutti gli effetti.

Art. 3.

Restituzione al ruolo provinciale di provenienza e assegnazione della sede di servizio

1. Il personale docente collocato fuori ruolo, che cessa dalle posizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2, è restituito al ruolo di provenienza e su domanda, viene assegnato con diritto di precedenza all'ultima sede di servizio, se vacante. Se il contratto collettivo provinciale non dispone altrimenti, in mancanza di un posto vacante in tale sede, il personale docente sceglie, con diritto di precedenza, un'altra sede vacante. Per il personale delle scuole secondarie tale facoltà è limitata ai posti per i quali sia in possesso della relativa abilitazione. Per la durata dell'eventuale mancanza di posto vacante, l'intendente scolastico o la intendente scolastica dispone l'utilizzo del docente o della docente in una istituzione scolastica situata nell'ambito del distretto scolastico di residenza della persona interessata, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva concernente la mobilità del personale docente.

2. Ai docenti e alle docenti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, l'assegnazione della sede di servizio è disposta, su domanda, prima che vengano disposti i trasferimenti del personale docente.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Qualora il contratto collettivo provinciale di cui al comma 1 dell'art. 2 non dovesse essere sottoscritto entro il 30 aprile 2005, per il personale docente comandato o utilizzato durante l'anno scolastico 2003-2004 il periodo di un anno ivi previsto inizia a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006.

2. Per il personale comandato ai sensi del comma 3 dell'art. 2, la durata massima del periodo di mantenimento della sede di titolarità decorre dalla data di adozione del decreto di collocamento fuori ruolo.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1999, n. 63, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 luglio 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2004,
registro n. 1, foglio n. 17.

04R0721

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 giugno 2004, n. 0221/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli ulteriori finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 di data 23 dicembre 2000, che prevede il finanziamento di interventi di telefonia rivolti alle persone anziane;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 70 di data 28 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di attuazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale che prescrivono l'emanazione da parte delle Regioni rispettivamente dei criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Visto, infine, il regolamento emanato in attuazione delle disposizioni citate al capoverso precedente con decreto del Presidente della Regione n. 034/Pres. di data 12 febbraio 2003, registrato dalla ragioneria generale in data 19 febbraio 2003, a fronte della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. DPSP/1/3681/SB/15 di data 1° luglio 2002 circa l'assegnazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del contributo di € 129.416,09 per il finanziamento degli interventi in questione e della sua iscrizione nel bilancio regionale ad opera del decreto del Presidente della Regione n. 34/SG/Rag. di data 18 luglio 2002, registrato dalla ragioneria generale in data 24 luglio 2002;

Preso atto dell'attuazione delle disposizioni del suddetto regolamento, le cui procedure si sono positivamente concluse con l'attribuzione del contributo in parola secondo le modalità dal regolamento stesso stabilite;

Atteso che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2003, è stata disposta un'ulteriore assegnazione di fondi per il 2003 per le finalità di cui al succitato art. 80, comma 14, della legge n. 388 di data 23 dicembre 2000, per un importo di € 128.775,84;

Tenuto conto che con decreto del Presidente della Regione n. 30/SG/Rag. di data 21 maggio 2003, registrato dalla ragioneria generale in data 23 maggio 2003, il predetto importo è stato iscritto nel bilancio regionale per l'anno 2003 con riferimento al capitolo n. 4756;

Attesa la necessità di adottare, con apposito regolamento, criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Ritenuto di confermare, a tal fine, i contenuti del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Regione n. 034/Pres./2003, fatte salve le dovute modifiche riguardanti tempi e modi di presentazione delle domande;

Preso atto, quindi, che il nuovo regolamento risulta essere quello di cui all'allegato a) facente parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1605 del 18 giugno 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli ulteriori finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane», nel testo allegato sub a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 giugno 2004

ILLY

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli ulteriori finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base di quanto disposto dal regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi ad interventi di sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

Art. 2.

Destinatari del finanziamento

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono destinati ai soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane ed, in particolare, nel campo dei servizi telematici, che presentino progetti di telefonia sociale rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 5 del regolamento ministeriale richiamato all'art. 1. Tali soggetti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
- b) organismi della cooperazione;
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) associazioni ed enti di promozione sociale;
- e) fondazioni;
- f) enti di patronato;
- g) altri soggetti privati.

2. L'esperienza richiesta al comma 1 deve riferirsi ad attività svolte nel territorio in cui si intende avviare il progetto o i progetti correlati al finanziamento ed è dimostrata dall'esistenza di rapporti formali presenti o pregressi, riguardanti attività nel settore della telefonia, di durata almeno quinquennale, tra gli aspiranti beneficiari e una o più pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura di almeno dieci ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici.

2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche.

3. I progetti contengono una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate. Il progetto è, altresì, corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura.

4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero il mantenimento o l'ampliamento di servizi già attivati. In tale ultimo caso, il contributo è ammesso per la parte relativa all'ampliamento: il richiedente è tenuto a descrivere analiticamente sia le attività in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, vengono esaminati i progetti presentati alla direzione centrale della salute e della protezione sociale entro e non oltre il centocinquantunesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto, corredati da:

- a) relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione;
- b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5.

Selezione dei progetti e modalità di riparto

1. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissione ai finanziamenti viene effettuata dal direttore del servizio per gli interventi e i servizi sociali della menzionata direzione centrale.

2. In presenza di più progetti ritenuti ammissibili sulla base del possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti all'art. 3, viene data priorità a quei progetti in grado di soddisfare i seguenti indicatori di qualità:

- servizio con copertura di ventiquattro ore giornaliere;
- coinvolgimento di aree territoriali omogenee coincidenti con un intero comprensorio montano o con aree urbane di almeno 50.000 abitanti aventi un'incidenza di popolazione anziana superiore alla media regionale;
- riconcucibilità e/o collegabilità del progetto a iniziative adottate dai comuni e/o aziende per i servizi sanitari allo scopo di favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio domicilio, che prevedano, tra l'altro, forme di assistenza telefonica.

3. Ove risultino più progetti aventi i requisiti di priorità di cui al comma 2, gli stessi vengono finanziati, nel limite massimo dei fondi disponibili, con un contributo pari al 100% dei costi non coperti da altre fonti di finanziamento qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, il finanziamento da destinare a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto.

4. Le eventuali risorse residue vengono ripartite, in misura proporzionale ai rispettivi costi, fra i rimanenti progetti ammissibili non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2.

Art. 6.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata, ad avvio del progetto in misura massima del 70% dell'importo concesso. Per le imprese il suddetto finanziamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Il provvedimento di concessione del finanziamento è revocato secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, qualora non sia data esecuzione al progetto finanziario nel termine di sei mesi dall'emanazione del decreto di concessione, salvo proroga da concedersi, con decreto del direttore del servizio per gli interventi e i servizi sociali, su presentazione di motivata richiesta da parte del beneficiario.

3. La direzione centrale della salute e della protezione sociale può esercitare funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni nonché tramite richiesta di rapporti analitici periodici.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2004, n. 0222/Pres.

Regolamento per l'attuazione delle spese dirette di competenza della direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà per l'acquisto e la realizzazione di opere librerie e multimediali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 14 luglio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, punto 4, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, che prevede il sostegno di spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;

Visto l'art. 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 che autorizza l'amministrazione regionale a sostenere spese dirette relative all'elaborazione e alla pubblicazione di studi e ricerche di particolare interesse nei settori scientifico, economico, sociale, culturale e didattico aventi ad oggetto il Friuli-Venezia Giulia;

Rilevato che a partire dall'esercizio finanziario 2004, la competenza per la gestione delle spese previste dalle norme sopra indicate, precedentemente attribuita all'ufficio stampa e pubbliche relazioni, è stata attribuita al servizio per le attività culturali della direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà;

Ritenuto di provvedere mediante apposito regolamento alla definizione delle modalità cui il medesimo servizio per le attività culturali dovrà attenersi ai fini della gestione delle spese in oggetto;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1491 dell'11 giugno 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione delle spese dirette di competenza della direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà per l'acquisto e la realizzazione delle opere librerie e multimediali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 giugno 2004

ILLY

Regolamento per l'attuazione delle spese dirette di competenza della direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà per l'acquisto e la realizzazione di opere librerie e multimediali.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento definisce le modalità per l'attuazione delle spese direttamente effettuate dalla Regione, ai sensi dall'art. 1, punto 4, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per le seguenti finalità:

- a) acquisto di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale e culturale, artistico e tecnico, che presentino interesse per la Regione;
- b) acquisto, produzione e proiezione di documentari cinematografici concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali;
- c) elaborazione e pubblicazione di studi e ricerche di particolare interesse scientifico, economico, sociale, culturale e didattico per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Modalità di individuazione delle spese

1. Alla individuazione delle spese da effettuare per le finalità indicate all'art. 1 si provvede con le seguenti modalità:

a) selezione di proposte editoriali e di pubblicazioni di elevato livello qualitativo-culturale che si caratterizzano per il significativo apporto alla conoscenza di aspetti del patrimonio artistico e culturale regionale ovvero di personalità della storia regionale; per la ricerca e l'informazione su questioni di rilevante interesse sull'azione istituzionale sviluppata dalla Regione autonoma nel corso della sua esistenza; per il loro interesse culturale in funzione della destinazione a incremento del patrimonio bibliografico delle biblioteche pubbliche e degli istituti scolastici della regione, ovvero in funzione dell'uso a fini di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) definizione di ipotesi di partecipazione regionale alla produzione di pubblicazioni librerie e multimediali, che si caratterizzano per l'apporto originale o di particolare valore informativo e divulgativo su temi attinenti la realtà storica, economica della Regione.

2. Il servizio delle attività culturali provvede annualmente alla definizione di un piano di massima di acquisto delle pubblicazioni e dei documentari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 nonché di partecipazione regionale alla produzione delle pubblicazioni librerie e multimediali, di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

3. Alla formulazione delle effettive previsioni di spesa si provvede previa acquisizione, da parte del soggetto editoriale interessato, per ciascuna delle iniziative individuate ai sensi del comma 2, di una formale proposta di acquisto ovvero di compartecipazione alla realizzazione.

Art. 3.

Limiti d'importo

1. L'importo della spesa relativa alle singole iniziative individuate non può superare il limite di € 30.000, al netto degli oneri fiscali.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario, il cui importo complessivo superi il limite massimo indicato dal comma 1.

Art. 4.

Congruietà

1. La valutazione della congruità di tutte le spese è effettuata dal direttore del servizio per le attività culturali.

Art. 5.

Esecuzione delle spese

1. Le spese sono disposte dal direttore del servizio per le attività culturali attraverso l'emissione di ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato che provvede alla loro esecuzione.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni da acquistare è effettuata dal funzionario delegato su disposizione del direttore del servizio per le attività culturali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dall'attestazione del funzionario delegato sulla regolarità della fornitura o esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione e distribuzione dei beni

1. Al vice consegnatario della direzione centrale per le identità linguistiche, migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà è affidata la gestione dei beni acquistati ai sensi del presente regolamento, secondo le norme vigenti in materia.

2. Al fine della loro diffusione, le pubblicazioni e le opere multimediali possono essere distribuite alle biblioteche degli enti locali della regione, degli istituti, scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado della Regione, delle Università di Trieste e di Udine.

3. Le opere di particolare pregio possono essere utilizzate dalla direzione centrale per le identità linguistiche, migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà, in collaborazione con l'ufficio stampa della presidenza regionale, per fini di rappresentanza istituzionale della Regione.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento e di contabilità dello Stato.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2004, n. 0224/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione a comuni e aziende municipalizzate dei contributi previsti dall'art. 4, commi 30, 31 e 32 della legge regionale n. 1/2004 per l'acquisto di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 4, commi 30, 31, 32 che, nelle more dell'approvazione della legge regionale per l'attuazione della disciplina concernente i servizi pubblici locali e del ciclo integrato delle acque, autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai comuni e alle aziende municipalizzate con sede nel territorio regionale un contributo in conto capitale in misura massima di 100.000,00 euro per l'acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con il quale si dispone che, qualora non siano già previsti in legge, l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione degli incentivi;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi del succitato art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1420 del 4 giugno 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione a comuni e aziende municipalizzate dei contributi previsti dall'art. 4, commi 30, 31 e 32 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per l'acquisto di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 giugno 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione a comuni e aziende municipalizzate dei contributi previsti dall'art. 4, commi 30, 31 e 32 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004) per l'acquisto di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654.

Art. 1.

Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 30, 31 e 32 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per l'acquisto di strumentazione tecnica e ricognitiva adeguata, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654.

Art. 2.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i comuni e le aziende municipalizzate con sede nel territorio regionale.

Art. 3.

Contributi de minimis

I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001, della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono presentate entro il 31 marzo direttamente alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica-illustrativa atta a dimostrare la necessità di acquisto della prevista strumentazione, nonché della conseguente formazione specialistica del personale, ai fini dell'attuazione di tutte le norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654;

b) relazione tecnica atta a fornire tutti i dati necessari per il calcolo del grado di priorità definito all'art. 6;

c) preventivo dettagliato di spesa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'art. 1;

d) solo per i soggetti aventi natura di impresa ai sensi del diritto comunitario dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante di aver ricevuto/non aver ricevuto altri contributi *de minimis* nel triennio precedente la presentazione della domanda; in caso affermativo vanno indicati tutti gli aiuti *de minimis* percepiti, indipendentemente dal loro obiettivo e forma, dalle autorità comunitarie, nazionali, regionali o locali, specificando la legge, l'importo, l'ente e la data del provvedimento di concessione del contributo;

e) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante di non aver beneficiato di altre pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta;

f) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante l'effettivo costo dell'iva per l'ente in quanto soggetta/non soggetta a recupero.

3. Per l'anno 2004 le domande già presentate ai sensi del comma 30 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non conformi alle disposizioni del medesimo potranno essere regolarizzate su segnalazione dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 5.

Art.5

Concessione del contributo

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le integrazioni richieste, qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro trenta giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

3. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato.

Art. 6.

Inammissibilità

Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi.

Art. 7.

Spesa ammissibile e criteri di priorità

1. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, e nel limite di 100.000,00 euro fissato dal comma 30 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004.

2. I contributi possono essere concessi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, per la formazione della specifica graduatoria si procederà all'individuazione del grado di priorità della domanda sulla base dei seguenti parametri:

percentuale popolazione residente servita dalla rete fognaria;

percentuale perdite della rete fognaria calcolata come rapporto tra il volume giornaliero d'acqua fornito all'utenza e il volume d'acque reflue in ingresso agli impianti di depurazione;

vulnerabilità del territorio in rapporto alla profondità della falda;

vulnerabilità del territorio in rapporto alla tipologia del terreno sovrastante la falda.

4. Il grado di priorità della domanda è derivato dalla somma dei punteggi ottenuti da ognuno dei parametri secondo le seguenti tabelle:

% popolazione residente servita dalla rete fognaria <i>Pprf</i>	punteggio
<i>Pprf</i> > 95 %	1.00
80 % < <i>Pprf</i> ≤ 95 %	0.80
65 % < <i>Pprf</i> ≤ 80 %	0.60
50 % < <i>Pprf</i> ≤ 65 %	0.40
<i>Pprf</i> ≤ 50 %	0.20

% perdite della rete fognaria <i>Prf</i>	punteggio
<i>Prf</i> ≥ 40 %	1.00
30 % ≤ <i>Prf</i> < 40 %	0.80
20 % ≤ <i>Prf</i> < 30 %	0.60
10 % ≤ <i>Prf</i> < 20 %	0.40
<i>Prf</i> < 10 %	0.20

profondità della falda rispetto al piano campagna <i>pf</i>	punteggio
<i>pf</i> < 5 m	1.00
5 m ≤ <i>pf</i> < 12 m	0.65
12 m ≤ <i>pf</i> < 25 m	0.40
25 m ≤ <i>pf</i> < 50 m	0.30
50 m ≤ <i>pf</i> < 100 m	0.20
<i>pf</i> ≥ 100 m o falda assente	0.10

tipologia del terreno sovrastante la falda	punteggio
ciotoli e ghiaie	1.00
sabbie da fini a medie, senza matrice fine	
ciotoli, ghiaie e sabbie con matrice scarsa	
ciotoli e ghiaie con matrice limosa	0.80
ghiaie e sabbie con matrice limosa	
ciotoli, ghiaie e sabbie con matrice limo-argillosa	
sabbie limose con ghiaie	
sabbie limose	
sabbie limo-argillose	
limi sabbiosi con ghiaia	0.70
limi debolmente sabbiosi con ghiaia	0.60
limi sabbiosi sciolti	0.40
limi sabbiosi debolmente argillosi	0.30
limi sabbiosi debolmente argillosi compatti	
limi sabbiosi-argillosi con ghiaietto	
limi sabbiosi-argillosi	
limi e limi argillosi	
argille limose	0.20

Nel caso di diverse tipologie di terreno si calcola la media ponderata dei punteggi attribuiti ad ogni singolo strato proporzionalmente allo spessore dello stesso.

5. La domanda che presenta grado di priorità più elevato ha diritto di precedenza nell'assegnazione del contributo.

6. In caso di parità di grado di priorità tra due o più domande sarà data precedenza a quella del richiedente con maggior popolazione servita dalla rete fognaria.

7. Si procede al soddisfacimento delle domande idonee pervenute in base alla graduatoria sopra richiamata, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

8. Nell'eventualità che una domanda sia collocata in una posizione di graduatoria tale da consentire la concessione del contributo richiesto solamente in maniera parziale, tale contributo potrà essere concesso previa accettazione da parte del beneficiario e attestazione del medesimo di provvedere con fondi propri alla copertura della spesa eccedente il contributo. In alternativa il richiedente potrà dichiarare di accettare il contributo ridotto, attestando contestualmente che intende realizzare l'intervento nei limiti dell'importo concedibile e che l'intervento stesso, sia pure ridimensionato, è comunque rispondente alla finalità dell'attuazione di tutte le norme UNI EN 752, EN 13508 e PR-EN 14654. In caso di mancata accettazione si procederà con identiche modalità nei confronti del richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte del beneficiario di fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, accompagnata da dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore a quella inizialmente prevista, la liquidazione del contributo avverrà applicando la medesima percentuale individuata al momento della concessione.

Art. 9.

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni generali di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0561

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (legge finanziaria per l'anno 2003).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 41 del 29 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (legge finanziaria per l'anno 2003) è inserito il seguente art. 22-bis:

«Art. 22-bis (*Contributi straordinari alla provincia di Livorno e ad Aerelba S.p.a. per la realizzazione di interventi a favore dell'aeroporto di Marina di Campo nell'Isola d'Elba*). — 1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'aeroporto di Marina di

Campo, è autorizzato un contributo straordinario di euro 365.000,00 in favore della provincia di Livorno per l'esecuzione di opere idrauliche ed infrastrutturali.

2. Al fine di realizzare il miglioramento dell'assetto infrastrutturale dell'aeroporto di Marina di Campo, è autorizzato un contributo straordinario di euro 1.235.000,00 in favore di Aerelba S.p.a., società di gestione dell'aeroporto, per l'esecuzione di opere di miglioramento della qualità del servizio e di adeguamento agli standards di sicurezza antiterrorismo delle strutture dell'aeroporto.

3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché i criteri di rendicontazione dell'utilizzo dei medesimi.

4. All'onere di spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 1.600.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2003.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2004

MARTINI

04R0688

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 41 del 29 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42/1998

1. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:

«*a)* la rete e la quantità dei servizi minimi, gli standard di qualità e informativi da realizzare, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all'esercizio dei servizi stessi, anche tramite la concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 16, commi 9 e 10;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 42/1998

1. La lettera *b)* del comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 42/1998 è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 42/1998

Dopo la lettera *n)* del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunta la seguente:

«*n-bis)* la trasmissione dei dati all'Osservatorio per la mobilità e i trasporti;».

2. Dopo la lettera *n-bis*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunta la seguente:

«*n-ter*) il rimborso del titolo di viaggio nel caso di ritardo superiore a trenta minuti o di annullamento della corsa.»

3. Dopo il comma 12 dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunto il seguente:

12-*bis*. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera *n-bis*) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per il mancato rinvio dei dati richiesti o per l'invio degli stessi con un ritardo superiore a quindici giorni. In caso di ritardo inferiore a quindici giorni si applica una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni giorno di ritardo.».

4. Dopo il comma 12-*bis* dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunto il seguente:

«12-*ter*. I gestori dei servizi di trasporto ferroviario, solidalmente con i gestori della rete, sono tenuti, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad assicurare l'attività di cui al comma 1, lettera *b*), relativamente alle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra, e al comma 1, lettera *m*), relativamente alle condizioni igieniche dei locali funzionali all'espletamento del servizio.

5. Dopo il comma 12-*ter* dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunto il seguente:

«12-*quater*. La violazione degli obblighi di cui al comma 12-*ter*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.».

6. Dopo il comma 12-*quater* dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è aggiunto il seguente:

«12-*quinq*ues. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera *n-ter*) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 42/1998

1. Il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro cinque giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente valido in data anteriore a quella dell'accertamento stesso, non sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria».

Art. 5.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 42/1998

1. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«4. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'aggiudicazione dei servizi a seguito di espletamento di procedura di gara non avvenga entro il 1° gennaio 2004. L'erogazione riprende dalla data di aggiudicazione dei servizi.».

2. Il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«5. La giunta regionale può stabilire la proroga dell'erogazione delle risorse regionali per un massimo di dodici mesi a decorrere dal termine di cui al comma 4, qualora l'aggiudicazione dei servizi sia ritardata per cause indipendenti dalla stazione appaltante.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2004

MARTINI

04R0689

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 2 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 50-bis nella legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

«Art. 50-*bis* (*Incarichi di direzione di struttura*). — 1. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui all'art. 15-*quater*, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico.

2. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale, nonché dei programmi di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari, di cui allo stesso art. 5, che svolgano un'attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2004

MARTINI

04R0690

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 2 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 42/2002 dopo le parole «per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa» sono aggiunte le seguenti: «anche indipendentemente dall'attività prevalente indicata ai sensi dell'art. 9, comma 2».

Art. 2.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 42/2002

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 42/2002, le parole «Con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 17, comma 1, la giunta regionale disciplina le modalità di designazione dei membri della Consulta» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 17, comma 1, si disciplinano le modalità di designazione dei membri della Consulta».

Art. 3.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 42/2002

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/2002, le parole «La giunta regionale approva un regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, con il quale definisce le modalità di designazione dei membri della consulta» sono sostituite dalle seguenti: «È approvato un regolamento, con il quale si definiscono le modalità di designazione dei membri della consulta».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 2004.

04R0691

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificato dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 2 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34.

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 17 della legge regionale 8/1999 è aggiunto il seguente:

«6-ter. In considerazione dei processi di riconversione delle attività in atto in strutture private conseguentemente a scelte programmatiche regionali o delle aziende sanitarie pubbliche, il termine di cui al comma 6, lettera a) per l'adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici è prorogato al 31 dicembre 2007.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 8/1999

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l'accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell'offerta con particolare riferimento all'appropriatezza ed alla continuità delle cure, e per la crescita del servizio sanitario verso l'eccellenza.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8/1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/1999 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di accreditamento, anche in considerazione dei nuovi termini di cui all'art. 17, comma 6-ter, l'attività svolta ed i risultati raggiunti sono verificati avendo a ulteriore riferimento:

a) la capacità delle strutture di assicurare il governo clinico delle attività, con particolare riferimento all'appropriatezza, delle cure ed alla gestione del rischio;

b) la capacità del sistema sanitario di garantire il percorso di cura di singolo utente attraverso le strutture organizzative ed i presidi coinvolti.»

Art. 4.

Norma transitoria

1. Il Piano sanitario regionale 2005-2007 definisce il programma regionale di accreditamento contenente gli indirizzi necessari per l'attuazione, nel triennio, di quanto indicato all'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 8/1999 come modificato dall'art. 3.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2004

MARTINI

04R0692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 59/R.

Regolamento di esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 5 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72);

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge regionale che, al comma 1, prevede che le modalità di designazione dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale siano definite con un regolamento di esecuzione;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 19 ottobre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione, di cui al testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 42/2002, denominato Regolamento di esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72), definisce le modalità di designazione e di nomina dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata «Consulta».

Art. 2.

Composizione della consulta

1. La consulta è composta da ventisei membri, così suddivisi:

a) dieci in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte alla sezione «A» del registro di cui all'art. 3 della legge regionale n. 42/2002;

b) dieci in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione «B» del registro;

c) sei in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione «C» del registro.

2. Possono essere nominati membri della consulta i legali rappresentanti delle associazioni che si candidano secondo il procedimento di cui all'art. 3. Tra i candidati, sono scelti i legali rappresentanti delle associazioni che in Toscana abbiano il maggior numero di associati. Per le associazioni iscritte nella sezione «C» del registro si tiene conto esclusivamente del numero degli associati residenti in Toscana. Qualora più associazioni abbiano il medesimo numero di associati, si sceglie il legale rappresentante dell'associazione di più remota costituzione.

Art. 3.

Avviso del procedimento di nomina dei membri della Consulta

1. Le province rendono noto alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'articolazione del registro regionale di competenza l'avvio del procedimento di nomina della consulta, invitando i legali rappresentanti interessati a far pervenire la loro candidatura entro trenta giorni dalla comunicazione.

2. Le province trasmettono tempestivamente alla competente struttura regionale i nominativi dei candidati delle associazioni iscritte nelle sezioni «A» e «C» del registro.

3. Ogni provincia, sentita la Consulta provinciale dell'associazionismo di promozione sociale, ove istituita, designa tre rappresentanti delle associazioni iscritte alla sezione «B» del registro, appartenenti a tre distinti settori di attività prevalente fra quelli indicati all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 42/2002, e le comunica al presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Nomina dei membri della Consulta

1. Il presidente della giunta regionale nomina i membri della consulta assicurando la presenza di almeno due membri per ogni settore di attività di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 42/2002, salva l'ipotesi di assenza di candidature relative ai settori stessi.

2. Per la nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione «B» del registro, il presidente della giunta regionale sceglie un candidato fra i tre designati da ogni provincia ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 ottobre 2004

PASSALEVA

Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

04R0693

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2004, n. 28.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 3 dicembre 2004)

(Omissis).

04R0783

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2004, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 3 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni al bilancio 2004

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «A» annessa alla presente legge (in allegato).

Art. 3.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le variazioni specificate nella tabella «B» annessa alla presente legge (in allegato).

Art. 4.

Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. Ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» ed in particolare dell'art. 33, comma 2, lettera a) l'ammontare dei residui attivi e l'ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2004 è aggiornato alle risultanze scaturite dal rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2003.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2004, sono apportate le variazioni specificate nella tabella «A» per i residui attivi e nella tabella «B» per i residui passivi annesse alla presente legge (in allegato).

Art. 5.

Avanzo di amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c) della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», all'avanzo presunto di amministrazione, già iscritto nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 in € 206.755.498,00 viene iscritta la maggiore somma di € 32.949.359,11 restando determinato in € 239.704.857,11 l'avanzo accertato al 31 dicembre 2003.

Art. 6.

Giacenza di cassa

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», alla giacenza presunta di cassa già iscritta nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 in € 102.032.787,66 viene iscritta la maggiore somma di € 3.803.973,02 restando determinato in € 105.836.760,68 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 2003.

Art. 7.

Variazione al bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, punto 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» la giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante provvedimenti amministrativi, variazioni compensative al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto ovvero effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 8.

Variazione alle tabelle n. 7 e n. 9 allegate al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2004

1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 3 della presente legge, le tabelle n. 7 e n. 9 di cui all'art. 6, punto 1, della legge regionale 9 gennaio 2004, n. 2: «Bilancio di competenza e di cassa 2004 - Bilancio pluriennale 2004/2006» sono parzialmente modificate e sostituite dalle tabelle n. 7 e n. 9 annesse alla presente legge (in allegato).

Art. 9.

Classificazione delle spese

1. Fermi restando la ripartizione delle spese del bilancio regionale 2004 di cui all'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2004, n. 2: «Bilancio di competenza e di cassa 2004 - Bilancio pluriennale 2004/2006» le funzioni obiettivo di seguito individuate assumono la denominazione a fianco di ciascuna specificata, che sostituisce la precedente erroneamente indicata per motivi prettamente meccanografici:

- 2.2 servizi alle imprese agricole, forestali e cooperazione;
- 3.1 formazione professionale e politiche del lavoro;
- 3.2 politiche sociali;
- 3.3 emigrazione;
- 4.5 supporto all'attività del direttore generale;
- 5.3 risorse naturali e tutela ambientale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 1° dicembre 2004

IORIO

04R0784

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 30.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 28 del 16 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, è sostituito con il seguente:

«1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro d'interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale competente per territorio e sono così composti:».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso 3 dicembre 2004

IORIO

04R0819

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 31.

Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 28 del 16 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione» e della legge 7 dicembre 2000, n. 383: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, ne salvaguarda la sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e gli enti locali e le associazioni di promozione sociale.

3. Ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di rafforzare quelle già esistenti che rispondono ai requisiti della presente legge.

4. La Regione, inoltre, sostiene le attività degli enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

Art. 2.

Ambiti di attività

1. La Regione Molise considera di interesse pubblico le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale così come individuate dal comma 1 dell'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

La Regione pertanto si propone di valorizzare le attività tese all'espletamento di interessi a valenza collettiva promosse da associazioni, senza fini di lucro, di persone, gruppi, movimenti e finalizzate:

a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana;

b) alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;

c) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;

d) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;

e) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;

f) alla tutela dei diritti dei consumatori;

g) alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;

h) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;

i) all'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;

l) allo sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale.

Art. 3.

Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti e federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge tutti gli organismi individuati dai commi 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 4.

Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto, registrato, ne quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale.

2. Lo statuto deve espressamente prevedere:

a) la denominazione

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività di tutte le cariche associative;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6.

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso l'assessorato regionale alle politiche sociali - settore sicurezza sociale - della giunta regionale il registro delle associazioni di promozione sociale.

2. Sono iscritte nel registro le associazioni di promozione sociale operanti nella Regione e in possesso dei requisiti di cui alla presente legge e alla legge n. 383/2000. A tal fine le associazioni interessate devono inoltrare al presidente della giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante corredata da:

atto costitutivo e statuto, redatti anche in forma di scrittura privata, registrati;

dettagliata relazione sull'attività svolta e sugli interventi programmati;

indicazione della persona alla quale è conferita la rappresentanza legale.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente regionale responsabile del Settore sicurezza sociale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con propria determinazione l'iscrizione nel registro regionale, ovvero il divieto motivato dell'iscrizione stessa. La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine.

4. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise ed è comunicato all'associazione richiedente, alla provincia e al comune nel cui ambito opera l'associazione iscritta.

5. Le associazioni iscritte nel registro regionale trasmettono, annualmente, entro il 30 giugno, copia del rendiconto economico-finanziario, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta.

6. Il dirigente regionale responsabile del settore sicurezza sociale, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal Registro delle associazioni che non abbiano ottemperato a quanto richiesto nello stesso comma.

Analogo provvedimento viene emesso per le associazioni per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui alla presente legge e alla legge n. 383/2000.

7. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 10 della legge n. 383/2000.

8. Il presidente della giunta regionale invia entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all'osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all'art. 11 della legge n. 383/2000 ed entro la stessa data ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 7.

Incompatibilità

1. Non hanno titolo all'iscrizione nel registro regionale, oltre ai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della legge n. 383/2000, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge n. 266/1991, nonché gli organismi di cui alle leggi regionali n. 20/1977 (PRO LOCO) e n. 6/1995, come modificata ed integrata dalla n. 17/2000 (cooperative sociali).

2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge n. 266/1991, possono optare, previo adeguamento statutario, per l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla presente legge.

Art. 8.

Conferenza regionale dell'associazionismo

1. La Regione indice, almeno due volte l'anno, una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione di tutte le associazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nel registro regionale.

2. La conferenza regionale è finalizzata a raccogliere valutazioni e proposte sulle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo e sul rapporto tra istituzioni pubbliche e realtà associative in Molise.

3. La prima riunione della conferenza è convocata dall'assessore regionale alle politiche sanitarie e sociali, il quale dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessità e, comunque, quando nella precedente seduta sia venuto a mancare il numero legale.

4. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni iscritte nel registro di cui al precedente art. 6. Possono, altresì, partecipare i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni di promozione sociale non iscritte nel registro regionale, ma comunque costituite nelle forme di legge.

5. La conferenza regionale dell'associazionismo si dota di un proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze interne ed esterne e i casi di incompatibilità; individua e seleziona le sue politiche e realizza i suoi rapporti istituzionali.

6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla «Fascia D» designato dall'assessore alle politiche sanitarie e sociali.

Art. 9.

Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

1. È istituito, presso l'assessorato alle politiche sociali - Settore sicurezza sociale - l'osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'osservatorio regionale è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

a) assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dei comuni della regione, designato dall'ANCI, sede regionale;

c) un rappresentante delle province della regione, designato dall'UPROM, sede regionale;

d) un rappresentante della Lega delle autonomie locali, sede regionale;

e) otto rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, eletti dalla conferenza regionale di cui al precedente art. 8;

f) le funzioni di segretario dell'osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla fascia D, designato dall'assessore alle politiche sociali.

3. Il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione dell'osservatorio in presenza della designazione dei due terzi dei componenti, salvo integrazione in caso di ulteriori designazioni.

4. I componenti dell'osservatorio cessano dall'incarico al momento del rinnovo del consiglio regionale.

5. Ai membri dell'osservatorio, esterni all'amministrazione regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.

6. L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente ogni qualvolta ne ricorra la necessità. Può essere, altresì, convocato in via straordinaria, su richiesta motivata di sei componenti o di almeno dieci associazioni iscritte nel Registro.

7. L'osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'osservatorio regionale del volontariato, di cui alla legge n. 266/1991; i due organismi sono convocati in seduta congiunta, almeno una volta l'anno, sotto la presidenza dell'assessore regionale alle politiche sociali.

8. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate da apposito regolamento, da emanarsi, a cura della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'osservatorio stesso.

9. L'osservatorio regionale ha i seguenti compiti:

a) avanzare alla giunta e al consiglio regionale proposte d'intervento che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;

b) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale;

c) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento dell'associazionismo di promozione sociale;

d) promuovere e sviluppare un confronto ed un raccordo costanti con le istituzioni pubbliche e gli enti locali;

e) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'art. 13;

f) seguire l'attuazione della presente legge e redigere un rapporto annuale da inviare al presidente della giunta regionale;

g) l'Osservatorio, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'assessorato regionale alle Politiche sociali.

Art. 10.

Promozione e sostegno delle attività delle associazioni

1. La Regione promuove l'associazionismo attraverso i seguenti interventi:

- a) stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 11;
- b) messa a disposizione di spazi e di attrezzature, non utilizzati per fini istituzionali;
- c) fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
- d) sostegno a specifici progetti di attività, ivi compresi la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori delle associazioni.

2. Le province, le comunità montane ed i comuni, in forma singola o associata, possono promuovere e sostenere l'associazionismo attraverso gli stessi interventi di cui al precedente comma 1.

Art. 11.

Convenzioni

1. La Regione, gli enti sub-regionali, le AUSL, le province, le comunità montane ed i comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'art. 12, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.

2. Le convenzioni stipulate devono prevedere:

- a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costi;
- b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché forme assicurative per gli aderenti dell'associazione interessata;
- c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli enti pubblici;
- d) modalità di verifica degli interventi attuati dalle associazioni convenzionate;
- e) documentazione dell'intervento svolto.

Art. 12.

Spazi e attrezzature

1. Alle associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte nel registro regionale, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, la Regione e gli enti di cui all'art. 5 possono concedere in comodato d'uso beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.

2. Gli stessi enti possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nonché delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge n. 266/1991, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

Art. 13.

Contributi alle associazioni di promozione sociale

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni di promozione sociale iscritte, da almeno sei mesi, nel registro regionale di cui all'art. 6 per:

- a) progetti e specifiche attività;
- b) dotazioni di servizi e attrezzature.

In sede di prima attuazione della presente legge si prescinde dal termine di iscrizione nel registro regionale.

2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma le associazioni iscritte nel registro regionale devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione le istanze andranno inviate entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Il contributo regionale non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi di settore.

3. Per i contributi di cui al presente articolo, la giunta regionale provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere dell'osservatorio dell'associazionismo, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 14.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione

1. Alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'art. 6 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni e agli atti amministrativi nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti agli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

3. Alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro è garantita l'informazione sull'attività legislativa e regolamentare del consiglio regionale attraverso l'invio gratuito da parte della Regione, a ciascuna associazione, di ogni numero del *Bollettino ufficiale*.

4. L'ufficio di presidenza di ciascuna commissione permanente del consiglio regionale invia, trimestralmente, all'osservatorio regionale di cui all'art. 9, una lista delle proposte di legge presentate.

Art. 15.

Fondo regionale dei beni mobili dimessi

1. I beni mobili dimessi dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie regionali dal proprio inventario patrimoniale, sono devoluti ad un fondo speciale denominato: «Fondo regionale dei beni mobili dimessi per il volontariato e le associazioni di promozione sociale», gestito dall'assessorato alle politiche sociali.

2. Le modalità di gestione del fondo e i criteri di devoluzione dei beni mobili dimessi sono stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione. I beni dimessi possono essere devoluti alle sole associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6 o in altri registri o albi previsti da leggi regionali o nazionali in attuazione di norme nazionali in materia di associazionismo e volontariato.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario riferito al corrente anno, con l'istituzione di un nuovo capitolo nel bilancio regionale, con una previsione di spesa di euro 77.500,00, denominato: «Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale», mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 300, relativo a provvedimenti normativi in corso.

2. Per gli anni successivi, le leggi approvative del bilancio regionale determineranno gli importi dei relativi stanziamenti, ai quali andranno ad aggiungersi le somme trasferite dallo Stato ai sensi della legge n. 383/2000.

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale».

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 dicembre 2004

IORIO

04R0820

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2004, n. 32.

Misure di sostegno all'associazionismo intercomunale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 28 del 16 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione del capo V del titolo I del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le norme della presente legge disciplinano misure regionali di sostegno alle forme di associazionismo e di cooperazione intercomunale.

2. Nel prosieguo della presente legge, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è richiamato come «Testo unico».

Art. 2.

Metodo della concertazione

1. La Regione sostiene la ricomposizione a livello sovracomunale delle funzioni e dei servizi, attraverso il metodo della concertazione con gli enti locali, in applicazione degli articoli 1, 6, 8 e 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 3.

Comuni, comunità montane, unioni di comuni, altre forme associative

1. I comuni, in quanto titolari della cura degli interessi delle comunità locali, sono soggetti primari delle forme di associazione e di aggregazione intercomunale.

2. Le comunità montane, unioni di comuni, sono enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani che assicurano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

3. Agli effetti della presente legge, le unioni di comuni, diverse dalle comunità montane, sono costituite da due o più comuni contermini non appartenenti a comunità montana, per esercitare, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, in maniera congiunta, pluralità di funzioni e di servizi comunali.

4. In applicazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione nonché dei principi di efficienza, di economicità, di omogeneità e unicità dell'amministrazione, la Regione Molise incentiva altresì la gestione associata di funzioni e di servizi comunali svolta sulla base di apposite convenzioni, con riferimento alle forme associative previste dal capo V del testo unico.

Art. 4.

Programmazione regionale e procedura concertativa

1. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, predispone, in concertazione con l'ANCI, l'UNCCEM, la Lega delle autonomie locali e l'UPI, un programma triennale di individuazione degli ambiti per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, che tenga presente di tutte le forme associative di cui al capo V del testo unico.

2. Il programma indica gli ambiti territoriali, le forme e modalità associative, le funzioni e i servizi da associare, i termini e i criteri di ripartizione dei contributi finanziari e delle altre forme di incentivazione.

3. Il programma così predisposto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise affinché i rappresentanti degli enti locali, entro trenta giorni dalla stessa data di pubblicazione, possano proporre integrazioni e/o modifiche alla giunta regionale che le esamina con i soggetti della concertazione di cui al comma 1.

4. Il programma è definitivamente approvato dal consiglio regionale.

5. Il programma, che viene aggiornato almeno ogni tre anni, tiene conto, integrandole, delle incentivazioni disposte dallo Stato a favore dei comuni molisani nonché delle forme associative esistenti o in corso di costituzione o trasformazione.

6. La giunta regionale, per esigenze particolari e straordinarie, può aggiornare il programma triennale nelle modalità di cui al comma 1.

Art. 5.

Criteri delle incentivazioni regionali

1. I soggetti di cui all'art. 3, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del programma regionale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise, formulano le proposte relative ai servizi da gestire in forma associata.

2. I criteri per la determinazione dei contributi e delle incentivazioni regionali ai comuni che prescelgono forme di associazione e di cooperazione intercomunale sono determinati attraverso le elaborazioni statistiche e assegnati tenendo conto:

a) del numero e dell'entità delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata;

b) dei particolari svantaggi socio-economici;

c) dell'altimetria e dell'estensione del territorio montano;

d) della densità abitativa sul territorio;

e) della popolazione residente anche in riferimento a classi di età, occupazione e indice di spopolamento, e comunque calcolando il limite massimo di 5.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

f) della salvaguardia dell'ambiente e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ecocompatibili;

g) del reddito medio pro-capite;

h) del livello dei servizi;

i) del livello delle attività produttive;

j) del livello occupazionale.

Art. 6.

F i n a n z i a m e n t o

1. Nell'ambito del Fondo, di cui all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, viene istituita con apposito capitolo di Bilancio una sezione destinata al finanziamento dei contributi e degli incentivi regionali previsti dalla presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, agli oneri derivanti si fa fronte con i fondi di cui all'U.P.B. 090, capitolo 12209 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 3 dicembre 2004

IORIO

04R0821

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 28.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel suppl. straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.

2. La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini.

3. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2.

Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale della convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: «Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia»;

d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ove sussistano fattori di rischio;

g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;

l) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite unità locali socio-sanitarie;

m) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienicosanitario; abitativo, urbanistico;

n) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;

o) fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco ai quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

p) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 451/1997;

r) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;

s) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali e tutela dei minori;

f) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.

Art. 3.

Nomina, requisiti ed incompatibilità

1. Il garante è nominato dal consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

2. L'incarico di cui al comma 1, ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:

a) i membri del Parlamento, i Ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende U.S.L. e delle aziende ospedaliere regionali;

c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;

e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

4. L'incarico, è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

5. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: «Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria».

Art. 4.

Rapporti con il difensore civico

1. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5.

Ufficio del garante

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.

2. Il consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.

4. Il consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statuari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 6.

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 2, della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2004 in € 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente», il cui trasferimento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 6.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, da trasferire nel bilancio del consiglio regionale. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le con seguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

4. Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è destinata una quota parte delle risorse stanziata nell'U.P.B. 6.2.01.02 - Servizi ed attività socio assistenziali - Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 4331105).

La presente legge è pubblicata, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 novembre 2004

CHIARAVALLOTI

04R0747

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00
I.V.A. 20% inclusa	

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 2 2 6 *

€ 2,00